



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 gennaio 2010
(OR. en)**

17513/09

COPEN 247

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: INIZIATIVA PER UNA DIRETTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'ordine di protezione europeo

DIRETTIVA 2010/.../UE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del

sull'ordine di protezione europeo

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d),

vista l'iniziativa del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, del Regno di Spagna, della Repubblica di Estonia, della Repubblica francese, della Repubblica italiana, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria¹,

¹ Posizione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione europea si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (2) L'articolo 82, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che la cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie.
- (3) Conformemente al programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo nella riunione del 10 e 11 dicembre 2009, il riconoscimento reciproco potrebbe essere esteso a tutti i tipi di sentenze e decisioni di natura giudiziaria, che possono avere, a seconda dell'ordinamento giuridico, carattere penale o amministrativo. Il programma prevede inoltre che le vittime della criminalità possano essere soggette a particolari misure di protezione che dovrebbero essere efficaci all'interno dell'Unione.

- (4) La risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2006 sulla situazione attuale nella lotta alla violenza contro le donne ed eventuali azioni future raccomanda agli Stati membri di adottare una politica di "tolleranza zero" nei confronti di tutte le forme di violenza contro le donne e chiede loro di adottare misure adeguate per assicurare una protezione e un'assistenza migliori alle vittime effettive e potenziali.
- (5) In uno spazio comune di giustizia senza frontiere interne è necessario far sì che la protezione offerta a una persona in uno Stato membro sia mantenuta e continui ad essere assicurata in ciascun altro Stato membro nel quale la persona si trasferisce o si è trasferita. Dovrebbe anche essere garantito che l'esercizio legittimo del diritto dei cittadini dell'Unione di circolare e risiedere liberamente nel territorio degli Stati membri in conformità degli articoli 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE) e dell'articolo 21 del TFUE non si traduca nella perdita di sicurezza.

- (6) Al fine di conseguire questi obiettivi, la presente direttiva dovrebbe stabilire norme secondo le quali la protezione basata su una misura di protezione adottata in conformità della legge di uno Stato membro ("Stato di emissione") può essere estesa a un altro Stato membro nel quale la persona protetta si trasferisce ("Stato di esecuzione"), a prescindere dal tipo o dalla durata degli obblighi o dei divieti previsti dalla misura di protezione in questione.
- (7) Al fine di impedire che sia commesso un nuovo reato contro la vittima nello Stato di esecuzione, dovrebbe essere fornita a quest'ultimo una base giuridica per riconoscere la decisione a favore della vittima precedentemente adottata nello Stato di emissione, evitando anche che la vittima sia costretta ad avviare un nuovo procedimento o a fornire nuovamente le prove nello Stato di esecuzione come se lo Stato di emissione non avesse adottato la decisione.

- (8) La presente direttiva dovrebbe essere applicata e attuata in modo che la persona protetta goda nello Stato di esecuzione di una protezione uguale od equivalente a quella che avrebbe ottenuto se la misura di protezione fosse stata emessa *ab initio* in tale Stato, evitando così qualsiasi discriminazione.
- (9) Dato che la presente direttiva riguarda situazioni in cui la persona protetta si trasferisce in un altro Stato membro, l'esecuzione delle sue disposizioni non comporta alcun trasferimento nello Stato di esecuzione di competenze riguardanti pene principali, sospese, sostitutive, condizionali o accessorie ovvero riguardanti misure di sicurezza a carico della persona che determina il pericolo se quest'ultima continua a risiedere nello Stato che ha adottato la misura di protezione.

- (10) Dovrebbe essere possibile ricorrere, ove opportuno, a strumenti elettronici per mettere in atto le misure adottate in applicazione della presente direttiva, conformemente alle leggi e procedure nazionali.
- (11) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire la protezione di persone che sono in pericolo, non può essere sufficientemente realizzato unilateralmente dagli Stati membri, in considerazione del carattere transfrontaliero delle situazioni contemplate, e può dunque, a motivo della portata e dei potenziali effetti, essere realizzato meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5, paragrafo 3, del TUE. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, del TUE.

- (12) La presente direttiva dovrebbe contribuire alla protezione delle persone che si trovano in pericolo, integrando in tal modo gli strumenti esistenti in questo settore, quali la decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e dell'esecuzione delle sanzioni sostitutive¹, e la decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure cautelari in alternativa all'arresto provvisorio²,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

¹ GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102.

² GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20.

Articolo 1
Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- 1) "ordine di protezione europeo" una decisione giudiziaria riguardante una misura di protezione emessa da uno Stato membro al fine di facilitare, se del caso, l'adozione da parte di un altro Stato membro di una misura di protezione in base al suo diritto nazionale per la salvaguardia della vita, dell'integrità fisica e psichica, della libertà o dell'integrità sessuale di una persona;
- 2) "misura di protezione" una decisione adottata da un'autorità competente di uno Stato membro che impone a una persona che determina un pericolo uno o più degli obblighi o divieti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sempre che la violazione di tali obblighi o divieti costituisca reato in base alla legge dello Stato membro interessato o possa altrimenti essere punita con una pena privativa della libertà in tale Stato membro;

- 3) "persona protetta" la persona la cui vita, integrità fisica e psichica, libertà o integrità sessuale formano oggetto della protezione in base a una misura adottata a tal fine dallo Stato di emissione;
- 4) "persona che determina il pericolo" la persona alla quale sono stati imposti uno o più degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2;
- 5) "Stato di emissione" lo Stato membro in cui è stata originariamente adottata la misura di protezione che è alla base dell'emissione di un ordine di protezione europeo;
- 6) "Stato di esecuzione" lo Stato membro al quale è stato trasmesso, affinché lo riconosca, un ordine di protezione europeo;
- 7) "Stato di sorveglianza" lo Stato membro al quale è stata trasmessa una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI.

Articolo 2

Ambito di applicazione dell'ordine di protezione europeo

1. Un ordine di protezione europeo può essere emesso in qualsiasi momento in cui la persona protetta intende lasciare o ha lasciato lo Stato di emissione per recarsi in un altro Stato membro.
2. L'ordine di protezione europeo è emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti obblighi o divieti:
 - a) divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite in cui la persona protetta risiede o che essa frequenta;
 - b) obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
 - c) restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato di emissione;

- d) obbligo di evitare contatti con la persona protetta; oppure
- e) divieto di avvicinarsi alla persona protetta entro un perimetro definito.

Articolo 3

Obbligo di riconoscere l'ordine di protezione europeo

1. Gli Stati membri riconoscono qualsiasi ordine di protezione europeo emesso conformemente alle disposizioni della presente direttiva.
2. La presente direttiva non pregiudica l'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'articolo 6 del TUE.

Articolo 4

Designazione delle autorità competenti

1. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio in merito all'autorità giudiziaria o alle autorità giudiziarie che ai sensi della legislazione interna sono competenti a emettere e a riconoscere gli ordini di protezione europei, conformemente alla presente direttiva, allorché detto Stato membro è lo Stato di emissione o lo Stato di esecuzione.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono designare autorità non giudiziarie quali autorità competenti per l'adozione delle decisioni a norma della presente direttiva, purché tali autorità siano competenti per l'adozione di decisioni di tipo analogo ai sensi della legislazione e delle procedure nazionali.
3. Il segretariato generale del Consiglio mette a disposizione di tutti gli Stati membri e della Commissione le informazioni ricevute.

Articolo 5

Emissione dell'ordine di protezione europeo

1. In base a una misura di protezione adottata nello Stato di emissione, un'autorità giudiziaria di tale Stato o un'altra autorità competente di cui all'articolo 4, paragrafo 2, emette, solo su richiesta della persona protetta, un ordine di protezione europeo, dopo aver accertato che la misura di protezione soddisfa tutti i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1.
2. La persona protetta o il suo rappresentante legale possono presentare una richiesta di emissione di un ordine di protezione europeo all'autorità competente dello Stato di emissione o all'autorità competente dello Stato di esecuzione.

Se la richiesta è presentata nello Stato di esecuzione, l'autorità competente di quest'ultimo la trasmette il più presto possibile all'autorità competente dello Stato di emissione affinché, se del caso, emetta l'ordine di protezione europeo.

3. L'autorità che adotta una misura di protezione contenente uno o più degli obblighi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, informa la persona protetta della possibilità di richiedere un ordine di protezione europeo qualora intenda recarsi in un altro Stato membro. L'autorità consiglia alla persona protetta di presentare la richiesta prima di lasciare il territorio dello Stato di emissione.

Articolo 6

Forma e contenuto dell'ordine di protezione europeo

L'ordine di protezione europeo è redatto in conformità del modello riportato nell'allegato I della presente direttiva. Deve contenere, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) identità e cittadinanza della persona protetta, nonché identità e cittadinanza del rappresentante legale della persona protetta se quest'ultima è un minore o giuridicamente incapace;
- b) uso di eventuali strumenti tecnologici forniti alla persona protetta per procedere, se del caso, all'esecuzione immediata della misura di protezione;

- c) nome, indirizzo, numeri di telefono e fax nonché indirizzo di posta elettronica dell'autorità competente dello Stato di emissione;
- d) identificazione della misura di protezione in base alla quale è adottato l'ordine di protezione europeo;
- e) sintesi dei fatti e delle circostanze che hanno portato all'imposizione della misura di protezione nello Stato di emissione;
- f) obblighi o divieti imposti dalla misura di protezione sui cui si fonda l'ordine di protezione europeo alla persona che determina il pericolo, relativo periodo di applicazione e indicazione esplicita che la loro violazione costituisce reato in base alla legge dello Stato di emissione o può altrimenti essere punita con una pena privativa della libertà;

- g) identità e cittadinanza della persona che determina il pericolo;
- h) ove opportuno, altre circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del pericolo cui è esposta la persona protetta;
- i) se del caso, indicazione esplicita che una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio è già stata trasmessa ad un altro Stato membro e l'indicazione dell'autorità competente per l'esecuzione di tale sentenza o decisione.

Articolo 7

Procedura di trasmissione

1. L'eventuale trasmissione dell'ordine di protezione europeo, da parte dell'autorità competente dello Stato di emissione, all'autorità competente dello Stato di esecuzione è effettuata con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire a quest'ultima di accertarne l'autenticità.
2. Se l'autorità competente dello Stato di esecuzione o dello Stato di emissione non è nota all'autorità competente dell'altro Stato, quest'ultima compie tutti i relativi accertamenti, anche tramite i punti di contatto della Rete giudiziaria europea istituita dall'azione comune 98/428/GAI del Consiglio del 29 giugno 1998 sull'istituzione di una Rete giudiziaria europea¹, il membro nazionale di Eurojust o il sistema nazionale di coordinamento Eurojust del proprio Stato, al fine di ottenere le necessarie informazioni.
3. L'autorità dello Stato di esecuzione che riceva un ordine di protezione europeo e non sia competente a riconoscerlo lo trasmette d'ufficio all'autorità competente.

¹ GU L 191 del 7.7.1998, pag. 4.

Articolo 8
Misure nello Stato di esecuzione

1. L'autorità competente dello Stato di esecuzione:
 - a) alla ricezione di un ordine di protezione europeo trasmesso ai sensi dell'articolo 7, lo riconosce e adotta, se del caso, tutte le misure che sarebbero previste dalla legislazione nazionale in casi simili per garantire la protezione dell'interessato, a meno che non decida di invocare uno dei motivi di non riconoscimento di cui all'articolo 9;
 - b) informa, ove opportuno, la persona che determina il pericolo di qualsiasi misura adottata nello Stato di esecuzione;
 - c) adotta qualsiasi misura urgente e provvisoria necessaria a garantire la continuità della protezione dell'interessato;

- d) notifica immediatamente all'autorità competente dello Stato di emissione e, se lo Stato di emissione è diverso dallo Stato di sorveglianza, all'autorità competente dello Stato di sorveglianza qualsiasi violazione della misura di protezione all'origine dell'ordine di protezione europeo e ivi descritta. La comunicazione dell'informazione è effettuata utilizzando il modulo di cui all'allegato II.
2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione informa l'autorità competente dello Stato di emissione e la persona protetta circa le misure adottate ai sensi del presente articolo.

Articolo 9

Motivi di non riconoscimento di un ordine di protezione europeo

1. L'eventuale rifiuto del riconoscimento di un ordine di protezione europeo è debitamente motivato.
2. L'autorità competente dello Stato di esecuzione può rifiutare di riconoscere un ordine di protezione europeo nelle seguenti circostanze:
 - a) l'ordine di protezione europeo è incompleto o non è stato completato entro il termine stabilito dall'autorità competente dello Stato di esecuzione;
 - b) le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, non sono state soddisfatte;
 - c) la protezione deriva dall'esecuzione di una sanzione o misura coperta da amnistia in conformità della legislazione dello Stato di esecuzione e si riferisce ad un atto che rientra nella sua competenza in conformità di detta legislazione;

- d) la legislazione dello Stato di esecuzione prevede l'immunità per la persona che determina il pericolo, rendendo così impossibile l'adozione di misure di protezione.
3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), e prima di decidere di non riconoscere l'ordine di protezione europeo, l'autorità competente dello Stato di esecuzione consulta, con ogni mezzo appropriato, l'autorità competente dello Stato di emissione e, all'occorrenza, le chiede di fornire senza indugio ogni ulteriore informazione necessaria.

Articolo 10

Ulteriori decisioni nello Stato di emissione

1. L'autorità competente dello Stato di emissione ha la competenza per tutte le ulteriori decisioni connesse con la misura di protezione all'origine di un ordine di protezione europeo. Tali ulteriori decisioni riguardano in particolare:
- a) la proroga, il riesame e la revoca della misura di protezione;

- b) la modifica della misura di protezione;
 - c) l'emissione di un mandato d'arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza;
 - d) l'avvio di un nuovo procedimento penale contro la persona che determina il pericolo.
2. La legislazione dello Stato di emissione si applica alle decisioni di cui al paragrafo 1.
3. Qualora una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio o una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio sia già stata trasmessa ad un altro Stato membro, le ulteriori decisioni sono adottate conformemente alle pertinenti disposizioni di tali decisioni quadro.

Articolo 11

Motivi di revoca del riconoscimento di un ordine di protezione europeo

L'autorità competente dello Stato di esecuzione può revocare il riconoscimento di un ordine di protezione europeo qualora sia provato che la persona protetta ha definitivamente lasciato il territorio dello Stato di esecuzione.

Articolo 12

Termini

1. L'ordine di protezione europeo è riconosciuto senza indugio.
2. Conformemente all'articolo 8, l'autorità competente dello Stato di esecuzione decide senza indugio l'adozione di qualsiasi misura prevista dalla legislazione interna a seguito del riconoscimento di un ordine di protezione europeo.

Articolo 13

Legislazione applicabile

Le decisioni prese dall'autorità competente dello Stato di esecuzione a norma della presente direttiva sono disciplinate dalla legislazione nazionale.

Articolo 14

Obblighi delle autorità interessate

1. Laddove, in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), abbia modificato la misura di protezione all'origine dell'ordine di protezione europeo, l'autorità competente dello Stato di emissione ne informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione. Se del caso, l'autorità competente dello Stato di esecuzione adotta le misure necessarie per applicare la misura di protezione modificata qualora siano previste dalla legislazione interna in casi analoghi e ne informa l'autorità competente dello Stato di emissione, la persona protetta e, se del caso, la persona che determina il pericolo, se si trova nel territorio dello Stato di esecuzione.
2. L'autorità competente dello Stato di emissione informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di esecuzione e la persona protetta della scadenza o della revoca della misura di protezione all'origine dell'ordine di protezione europeo da esso emanato e, successivamente, della revoca dell'ordine stesso.

Articolo 15

Consultazione tra le autorità competenti

Ove opportuno, le autorità competenti dello Stato di emissione e dello Stato di esecuzione si possono consultare per agevolare un'efficace e corretta applicazione della presente direttiva.

Articolo 16

Lingue

L'ordine di protezione europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato di esecuzione.

Ciascuno Stato membro può, al momento dell'adozione della presente direttiva o successivamente, esprimere in una dichiarazione depositata presso il segretariato generale del Consiglio la volontà di accettare una traduzione in una o più altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.

Articolo 17

Spese

Le spese risultanti dall'applicazione della presente direttiva sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione di quelle sorte esclusivamente nel territorio dello Stato di emissione.

Articolo 18

Rapporto con altri accordi e intese

1. Gli Stati membri possono continuare ad applicare gli accordi o le intese bilaterali o multilaterali vigenti alla data di entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare ulteriormente le procedure di adozione delle misure di protezione.

2. Gli Stati membri possono concludere accordi o intese bilaterali o multilaterali dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, nella misura in cui essi consentano di andare oltre gli obiettivi della presente direttiva e contribuiscano a semplificare o agevolare le procedure di adozione delle misure di protezione.
3. Entro il ...^{*}, gli Stati membri notificano al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione gli accordi e le intese esistenti di cui al paragrafo 1 che intendono continuare ad applicare. Gli Stati membri notificano inoltre al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione, entro tre mesi dalla firma, i nuovi accordi e le nuove intese di cui al paragrafo 2.

* GU: si prega di inserire la data (3 mesi dopo l'entrata in vigore della presente direttiva).

Articolo 19

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il ...*.
2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente direttiva.

* GU: si prega di inserire la data (2 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva).

Articolo 20

Riesame

1. Entro il ...* la Commissione elabora una relazione basata sulle informazioni ricevute dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2.
2. Sulla base di tale relazione il Consiglio valuta:
 - a) in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, e
 - b) l'applicazione della presente direttiva.
3. La relazione è corredata, se necessario, di proposte legislative.

* GU: si prega di inserire la data (4 anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva).

Articolo 21
Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

ALLEGATO I

ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO

di cui all'articolo 6 della

**DIRETTIVA 2010/.../UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL ...
SULL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO***

Stato di emissione:

Stato di esecuzione:

* GU: si prega di inserire il numero e la data della presente direttiva.

a) Informazioni sulla persona protetta:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzi/residenze:

– nello Stato di emissione:

– nello Stato di esecuzione:

– in altro luogo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile):

Pregasi fornire le seguenti informazioni, se disponibili:

- Tipo e numero del documento o dei documenti di identità della persona (carta di identità, passaporto):
- Tipo e numero del permesso di soggiorno della persona nello Stato di esecuzione:

Qualora la persona protetta sia un minore o sia giuridicamente incapace, informazioni sul suo rappresentante legale:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Indirizzo ufficio:

b) Sono stati forniti strumenti tecnologici alla persona protetta per procedere all'esecuzione immediata della misura di protezione?

Sì; pregasi indicare sinteticamente gli strumenti usati:

No

c) Autorità competente che ha emesso l'ordine di protezione europeo:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo completo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Dati della o delle persone di contatto:

Cognome:

Nome(i):

Funzione (grado/titolo):

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Indirizzo di posta elettronica (se disponibile):

Lingue in cui è possibile comunicare:

d) Identificazione della misura di protezione in base alla quale è stato emesso l'ordine di protezione europeo:

La misura di protezione è stata emessa il (data: GG-MM-AAAA):

La misura di protezione è diventata esecutiva il (data: GG-MM-AAAA):

Numero di riferimento della misura di protezione (se disponibile):

Autorità che ha adottato la misura di protezione:

e) Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze che hanno portato all'adozione della misura di protezione di cui alla lettera d):

- f) Indicazioni concernenti gli obblighi o i divieti imposti dalla misura di protezione alla persona che determina il pericolo:
- Natura degli obblighi e divieti (è possibile contrassegnare più caselle):
 - divieto per la persona che determina il pericolo di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite, con particolare riferimento al luogo di residenza della persona protetta e ai posti da essa frequentati;
 - se si è contrassegnata questa casella, pregasi indicare con esattezza per quali località, luoghi o zone definite vige il divieto di frequentazione imposto alla persona che determina il pericolo:
 - obbligo per la persona che determina il pericolo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
 - se si è contrassegnata questa casella, pregasi indicare con esattezza di quale luogo determinato e quali ore stabilite si tratta:
 - restrizioni al diritto della persona che determina il pericolo di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
 - se si è contrassegnata questa casella, pregasi indicare con esattezza le restrizioni imposte:

- obbligo per la persona che determina il pericolo di evitare contatti con la persona protetta;
 - se si è contrassegnata questa casella, pregasi fornire eventuali dettagli pertinenti:
- divieto per la persona che determina il pericolo di avvicinarsi alla persona protetta entro un perimetro definito;
 - se si è contrassegnata questa casella, pregasi indicare con esattezza la distanza che la persona che determina il pericolo deve osservare nei confronti della persona protetta:
- Pregasi indicare il periodo di applicazione dei summenzionati obblighi e divieti imposti alla persona che determina il pericolo:
 - Si conferma che la violazione dei summenzionati obblighi o divieti costituisce reato in base alla legge dello Stato di emissione o può altrimenti essere punita con una pena privativa della libertà

Indicazione della pena che può essere irrogata:

g) Informazioni sulla persona che determina il pericolo alla quale sono imposti gli obblighi o divieti di cui alla lettera f):

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzi/residenze:

– nello Stato di emissione:

– nello Stato di esecuzione:

– in altro luogo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile):

Pregasi fornire le seguenti informazioni, se disponibili:

– Tipo e numero del documento o dei documenti di identità della persona (carta di identità, passaporto):

h) Altre circostanze che potrebbero influire sulla valutazione del pericolo cui potrebbe essere esposta la persona protetta (informazioni facoltative):

i) Pregasi contrassegnare la casella pertinente e completare:

- è stata già trasmessa ad un altro Stato membro una sentenza ai sensi dell'articolo 2 della decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio
 - se si è contrassegnata questa casella, pregasi indicare gli estremi dell'autorità competente alla quale è stata trasmessa la sentenza:
- è stata già trasmessa ad un altro Stato membro una decisione sulle misure cautelari ai sensi dell'articolo 4 della decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio
 - se si è contrassegnata questa casella, pregasi indicare gli estremi dell'autorità competente alla quale è stata trasmessa la decisione sulle misure cautelari:

Firma dell'autorità che emette l'ordine di protezione europeo e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nell'ordine sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Timbro ufficiale (se disponibile):

ALLEGATO II

MODULO

di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera d) della

DIRETTIVA 2010/.../UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL ... **SULL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO***

SEGNALAZIONE DI VIOLAZIONE DELLA MISURA DI PROTEZIONE ALL'ORIGINE
DELL'ORDINE DI PROTEZIONE EUROPEO E IVI DESCRITTA

- a) Informazioni sull'identità della persona che determina il pericolo
- Cognome:
- Nome(i):
- Cognome da nubile, se del caso:
- Pseudonimi, se del caso:
- Sesso:
- Cittadinanza:
- N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):
- Data di nascita:
- Luogo di nascita:
- Indirizzo:
- Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile):

* GU: si prega di inserire il numero e la data della presente direttiva.

b) Informazioni sull'identità della persona protetta:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Sesso:

Cittadinanza:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Indirizzo:

Lingua o lingue che l'interessato comprende (se l'informazione è disponibile):

c) Informazioni sull'ordine di protezione europeo:

Ordine emesso il:

Numero di riferimento del fascicolo (se disponibile):

Autorità che ha emesso l'ordine:

Denominazione ufficiale:

Indirizzo:

d) Informazioni sull'autorità competente per l'esecuzione della misura di protezione eventualmente adottata nello Stato di esecuzione in conformità dell'ordine di protezione europeo:

Denominazione ufficiale dell'autorità:

Nome e cognome della persona di contatto:

Funzione (grado/titolo):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare:

e) Violazione degli obblighi o divieti descritti nell'ordine di protezione europeo e/o altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione:

La violazione riguarda i seguenti obblighi o divieti (è possibile contrassegnare più caselle):

- divieto per la persona che determina il pericolo di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite, con particolare riferimento al luogo di residenza della persona protetta e ai posti da essa frequentati;
- obbligo per la persona che determina il pericolo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
- restrizioni al diritto della persona che determina il pericolo di lasciare il territorio dello Stato di esecuzione;
- obbligo per la persona che determina il pericolo di evitare contatti con la persona protetta;
- divieto per la persona che determina il pericolo di avvicinarsi alla persona protetta entro un perimetro definito.

Descrizione della violazione o delle violazioni (luogo e data, circostanze specifiche):

Altri elementi conoscitivi tali da comportare l'adozione di un'ulteriore decisione

Descrizione degli elementi conoscitivi:

f) Dati della persona da contattare per ottenere informazioni supplementari riguardo alla violazione:

Cognome:

Nome(i):

Indirizzo:

Numero di telefono: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Numero di fax: (prefisso del paese) (prefisso della città) (numero)

Indirizzo di posta elettronica:

Lingue in cui è possibile comunicare:

Firma dell'autorità che emette il modulo e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel modulo sono esatte:

Nome e cognome:

Funzione (grado/titolo):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile):
